

COMMISSIONE VII

DIFESA

47.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzione:		
PRESIDENTE	578	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
DE MEO: Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare (2228);		ANGELINI ed altri: Norme di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento o da ruoli assimilati (2693);
URSO GIACINTO e LAFORGIA: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (58);		BELLUSCIO ed altri: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2743);
DE LORENZO GIOVANNI: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (298);		SEMERARO: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2757);
CIAMPAGLIA: Avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico (RSU) (776);		SACCUCCI e MANCO: Modifica alle norme sull'avanzamento di alcune categorie di ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2865);
CAROLI: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (985);		SACCUCCI ed altri: Modifica all'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento dei tenenti dell'esercito (2866);
IANNIELLO: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (2305);		BIRNDELLI ed altri: Riordinamento dei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica (2912);
		SACCUCCI ed altri: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2978) 578
		PRESIDENTE 578, 579, 580, 581, 583, 586, 587
	 588, 591, 594, 595, 596, 597, 598
		ANGELINI 587, 588, 591, 597
		BANDIERA 597, 598

	PAG.
BIRINDELLI	583, 586, 588, 591, 596, 597
BUFFONE	597
CARADONNA 579, 580, 581, 583, 585, 587, 588, 591	
D'ALESSIO	595, 597
DE MEO, <i>Relatore</i>	579, 583
MAGLIANO	598
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	579, 583, 597
SAVOLDI	597
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	598

La seduta comincia alle 10.

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento della Camera l'onorevole Magliano sostituisce per questa seduta l'onorevole Lupis.

Seguito della discussione delle proposte di legge: de Meo: Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare (2228); Urso Giacinto e Laforgia: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (58); De Lorenzo Giovanni: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (298); Ciampaglia: Avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico (RSU) (776); Caroli: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (985); Ianniello: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (2305); Angelini ed altri: Norme di avanzamento degli ufficiali delle forze armate del servizio perma-

nente effettivo provenienti dal complemento o dai ruoli assimilati (2693); Belluscio ed altri: Modifiche dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2743); Semeraro: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2757); Saccucci e Manco: Modifica alle norme sull'avanzamento di alcune categorie di ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2865); Saccucci ed altri: Modifica all'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento dei tenenti dell'esercito (2866); Birindelli ed altri: Riordinamento dei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica (2912); Saccucci ed altri: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2978).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge: de Meo: Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli dei corpi della marina militare; Urso Giacinto e Laforgia: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito; De Lorenzo Giovanni: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; Ciampaglia: Avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico (RSU); Caroli: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; Ianniello: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito; Angelini ed altri: Norme di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento o da ruoli assimilati; Belluscio ed altri: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente lo avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; Semeraro: Modifica dell'articolo 63 della legge 12 no-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1975

vembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; Saccucci e Manco: Modifica alle norme sull'avanzamento di alcune categorie di ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; Saccucci ed altri: Modifica all'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento dei tenenti dell'esercito; Birindelli ed altri: Riordinamento dei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica; Saccucci ed altri: Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi, che la V Commissione bilancio, nella seduta del 7 ottobre 1975, ha espresso parere favorevole sugli emendamenti approvati in via di principio dalla nostra Commissione nella scorsa seduta che importavano variazioni nella spesa. Ricordo che la Commissione difesa aveva già votato in via definitiva gli articoli del testo unificato ai quali non erano stati presentati emendamenti o, se presentati, erano stati respinti.

Prima di passare all'esame degli articoli vorrei sapere se il relatore ed il Governo hanno qualche dichiarazione da fare.

DE MEO, *Relatore*. Mi rifaccio alla mia precedente relazione.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Confermo le considerazioni già svolte.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Ricordo che l'articolo 1 era stato definitivamente approvato nella seduta precedente nel seguente testo:

ART. 1.

Il quadro VII - ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato A alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo

risultante dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, è sostituito dal seguente:

« I maggiori ed i capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado. Possono essere, altresì, valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore, esclusi i periodi di interruzione dal servizio, sempreché abbiano maturato le condizioni per la valutazione a parigrado che li precedono in ruolo, esclusi quelli giudicati non idonei o per i quali la valutazione sia sospesa ».

L'onorevole Magliano ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio la scorsa seduta:

Sopprimere il seguente periodo: « sempreché abbiano maturato le condizioni per la valutazione a parigrado che li precedono in ruolo, esclusi quelli giudicati non idonei o per i quali la valutazione sia sospesa ».

CARADONNA. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il periodo dell'articolo 2, di cui l'onorevole Magliano ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Il periodo s'intende pertanto soppresso. Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità; i tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado e sono pro-

mossi solo dopo che siano stati promossi i parigrado di maggior od eguale anzianità dei ruoli normali. Non costituisce ostacolo alla promozione a capitano dei tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza nei ruoli normali di parigrado di maggior od eguale anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

I tenenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato sei anni di permanenza nel grado, vengono valutati e promossi conferendo loro, ai fini giuridici ed economici, anzianità corrispondente alla data del compimento del 6° anno di permanenza nel grado di tenente.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, già approvato in linea di principio la scorsa seduta:

Sostituirlo con il seguente:

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità. I tenenti dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno quattro anni di permanenza nel grado, oltre che aver effettuato i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previsti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. I tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i parigrado di maggior od eguale anzianità dei ruoli normali. Non costituisce ostacolo alla promozione a capitano dei tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza nei ruoli normali di parigrado di maggior od eguale anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale unico prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono promossi al grado di capitano al compimento del sesto anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo. I tenenti che,

alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato sei anni di servizio nel servizio permanente effettivo, vengono promossi conferendo loro nel grado di capitano, ai soli fini giuridici, anzianità corrispondente alla data di compimento del sesto anno di servizio nel servizio permanente effettivo; la predetta anzianità si applica anche ai tenenti promossi al grado superiore nel corso del 1975.

Le promozioni di cui al precedente comma possono essere attribuite anche in soprannumero all'organico del grado di capitano.

I tenenti di complemento dell'esercito delle varie armi, dei servizi automobilistici, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver comunque compiuto almeno otto anni di permanenza nel grado.

CARADONNA. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione (*È approvato*).

Ricordo che gli articoli 4, 5, 6 e 7, erano stati definitivamente approvati nella seduta precedente nel seguente testo:

ART. 4.

Gli ufficiali inferiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati nel servizio permanente effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e transitati nel ruolo speciale unico per effetto degli articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, con decorrenza dal 1° gennaio 1963 e per effetto dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1973, n. 339, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, assumono nel predetto ruolo speciale unico l'anzianità risultante dalla rivalutazione della loro stessa anzianità di sottotenente di complemento come anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.

ART. 5.

Il quadro II, ruolo speciale del corpo di stato maggiore; il quadro IV, ruolo speciale del corpo del genio navale; il quadro

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1975

VI, ruolo speciale del corpo delle armi navali; il quadro X, ruolo speciale del corpo di commissariato; il quadro XII, ruolo speciale del corpo delle capitanerie di porto, della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati in allegato B alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei capitani di vascello stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

ART. 6.

Alle note in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

la nota (s) è sostituita dalla seguente:

«(s) ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione nel quarto anno»;

la nota (t) è sostituita dalla seguente:

«(t) ciclo di quattro anni: 4 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno»;

vengono aggiunte le seguenti note:

«(w) ciclo di cinque anni: 1 promozione nel primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione nel secondo e nel quarto anno»;

«(x) ciclo di cinque anni: 3 promozioni nel primo, secondo, terzo e quinto anno; 2 promozioni nel quarto anno»;

«(y) ciclo di due anni: 3 promozioni nel primo anno, 2 promozioni nel secondo anno».

ART. 7.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di ufficiale subalterno, tenente di vascello, capitano di corvetta, capitano di fregata, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, sono considerate utili, ai fini della nomina ad ufficiale subalterno dei ruoli speciali dei corpi indicati nel precedente articolo 5, tutte le vacanze esistenti nei suddetti gradi dei rispettivi corpi, dedotte le eventuali eccedenze.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla

presente legge per il rispettivo corpo, i tenenti di vascello dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.

La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

L'onorevole Angelini ha presentato il seguente emendamento già approvato in linea di principio nella seduta precedente:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le anzianità maturate nel grado di sottotenente di vascello, che superano i cinque anni, sono conteggiate, come anzianità svolte nel grado di tenente di vascello; le anzianità complessive maturate nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello che superano i dodici anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di capitano di corvetta.

Gli ufficiali che in virtù del comma precedente godono dell'anzianità rivalutata, vengono iscritti nell'ordine risultante in coda ai rispettivi quadri di avanzamento e sono promossi in soprannumero.

CARADONNA. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 9 era stato approvato definitivamente nella scorsa seduta del seguente testo:

ART. 9.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori,

stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, gli ufficiali dei ruoli speciali appartenenti ai gradi di capitano di corvetta e di sottotenente di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito la seguente permanenza minima:

capitano di corvetta . . . 5 anni
sottotenente di vascello . . . 5 anni.

Qualora per effetto della disposizione di cui al precedente comma nei gradi di capitano di corvetta non si verifichi nell'anno un numero di vacanze corrispondente alle promozioni previste per i tenenti di vascello, tali promozioni sono conferite in eccedenza all'organico dei capitani di corvetta. Dette eccedenze sono computate ai fini della copertura del totale complessivo dei posti di organico di capitano di fregata e capitano di corvetta del corrispondente corpo e sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i sottotenenti di vascello dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, se giudicati idonei, sono promossi al grado di tenente di vascello al compimento della permanenza minima nel grado prevista dal primo comma del presente articolo anche se non esistano vacanze in detto grado. Le conseguenti eccedenze nel grado di tenente di vascello dei ruoli speciali sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 8 fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per ciascun corpo, per l'avanzamento da tenente di vascello a capitano di corvet-

ta dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale e di commissariato, si osservano le seguenti norme:

ruolo speciale del corpo di stato maggiore: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari ad 1,5 volte il corrispondente numero risultante dalle disposizioni del quadro II della tabella 2 riportata in allegato *B* alla presente legge;

ruolo speciale del corpo del genio navale: il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta è stabilito in misura pari a due volte il numero indicato nel quadro IV della tabella n. 2 riportata in allegato *B* alla presente legge;

ruolo speciale del corpo di commissariato: il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta è pari a due volte il numero indicato nel quadro X della tabella n. 2 riportata nell'allegato *B* alla presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10, già approvato in linea di principio nella seduta precedente:

Sostituirlo con il seguente:

« Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 8, fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per ciascun corpo, per l'avanzamento da tenente di vascello a capitano di corvetta dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, si osservano le seguenti norme:

ruolo speciale dei corpi di stato maggiore e delle armi navali: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 1,5 volte, con arrotondamenti per eccesso, i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni, rispettivamente, del quadro II e del quadro VI della tabella 2 riportata in allegato *B* alla presente legge;

ruolo speciale dei corpi del genio navale e di commissariato: il numero dei te-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1975

nenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a due volte i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni, rispettivamente, del quadro IV e del quadro X della tabella 2 riportata in allegato B alla presente legge;

ruolo speciale del corpo delle capitanerie di porto: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 1, 2 volte i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni del quadro XII della tabella 2 riportata in allegato B alla presente legge ».

	A N N O		
	1975	1976	1977
Capitano di vascello	1	2	2
Capitano di fregata	9	12	15
Capitano di corvetta	18	21	21
Tenente di vascello	45	42	41
Subalterni	32	28	26
Totali	105	105	105

Il ciclo delle promozioni da tenente di vascello a capitano di corvetta del ruolo speciale del corpo delle armi navali, indicato nella nota (x) di cui al precedente articolo 6, ha inizio nell'anno di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8.

La promozione da capitano di fregata a capitano di vascello nello stesso ruolo speciale del corpo delle armi navali si effettua, a copertura del secondo posto organico, con la data del 1° gennaio 1976. Il ciclo delle promozioni da capitano di fregata a capitano di vascello del ruolo speciale del suddetto corpo, indicato nella nota (w) di cui al precedente articolo 5, avrà inizio dall'anno 1978.

Ricordo che la V Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole alla soppressione di questo articolo.

CARADONNA. Il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara di astenersi dalla votazione.

BIRINDELLI. Anch'io dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

I posti di organico stabiliti dal quadro VI della tabella n. 2 riportata in allegato B alla presente legge per gli ufficiali del ruolo speciale del corpo delle armi navali dei sottoindicati gradi saranno raggiunti con la seguente gradualità:

Il relatore onorevole de Meo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

DE MEO, *Relatore*. Ritengo che a seguito delle novità introdotte negli articoli 8 e 10, l'articolo 11 debba essere soppresso.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il parere del relatore.

CARADONNA. Il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara di astenersi dalla votazione.

BIRINDELLI. Anch'io dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, di cui il relatore ha proposto la soppressione, favorevole il Governo.

(È respinto).

L'articolo 11 s'intende pertanto soppresso.

Ricordo che gli articoli dal 13 al 16 del testo unificato sono già stati definitivamente approvati nella seduta precedente nel seguente testo:

ART. 12.

Fino alla copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante dai quadri della tabella 2 riportata nell'allegato B alla presente legge per il rispettivo corpo, i capitani di fregata dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, debbono maturare nei gradi di capitano di corvetta e di capitano di fregata la permanenza complessiva minima di 10 anni alla data del 1° gennaio immediatamente successiva a quella di determinazione delle aliquote stesse.

La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

ART. 13.

I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti secondo i criteri in vigore prima della stessa data. Qualora occorra completare il numero delle promozioni a scelta si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno, iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nei quadri stessi. Per i gradi per i quali nell'anno di entrata in vigore della presente legge non era prevista la formazione dei quadri di avanzamento a scelta si applicano le disposizioni dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state determinate le aliquote di valutazione per l'anno successivo, esse restano invariate e sono operanti per i quadri di avanzamento da formarsi secondo le norme della presente legge.

ART. 14.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi corpi che non abbiano superato il 28° anno di età, abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a « nella media ».

Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio corpo di appartenenza, a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina ».

ART. 15.

L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il trentatreesimo anno di età, abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifiche non inferiori a « nella media » e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al corpo militare nel cui ruolo aspirano ad essere ammessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni ».

ART. 16.

Al personale che consegue la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli speciali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica con stipendio inferiore a quello già spettantegli per il grado di provenienza è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riasorbimento nei successivi aumenti di stipendio.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

Ai sottotenenti e tenenti e gradi corrispondenti dei ruoli speciali del servizio permanente dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, i quali, alla data del 31 dicembre 1973, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio dalla nomina ad ufficiale nel complemento o nei ruoli speciali, sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, aumenti periodici di stipendio aggiuntivi a quelli ad essi spettanti in base alle norme vigenti, in ragione di un aumento per ogni biennio di servizio maturato, nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, dal compimento del terzo anno dalla suddetta nomina ad ufficiale fino alla data del 31 dicembre 1973, esclusi i periodi di interruzione dal servizio non riconosciuti validi per la legge ai fini della progressione economica. La frazione di un anno e sei mesi è computata come biennio intero.

Gli aumenti periodici aggiuntivi, come sopra acquisiti, sono attribuiti anche all'atto della promozione a ciascuno dei gradi successivi, fino a quello di maggiore o capitano di corvetta compreso.

I suddetti aumenti periodici aggiuntivi, calcolati per i periodi di permanenza nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, sono attribuiti con le modalità di cui al precedente primo comma, anche agli ufficiali dei ruoli speciali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che già rivestono il grado di capitano o tenente di vascello oppure di maggiore o capitano di corvetta, nonché ai capitani e maggiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'esercito reclutati, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1962, n. 1622, mediante concorsi per il reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo riservati agli ufficiali di complemento.

Gli aumenti periodici aggiuntivi acquisiti dai capitani e dai tenenti di vascello in base al precedente comma sono attribuiti anche all'atto della promozione a maggiore o capitano di corvetta.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'ar-

ticolo 17, già approvato in linea di principio nella seduta precedente:

Sostituirlo con il seguente:

Ai sottotenenti e tenenti e gradi corrispondenti dei ruoli speciali del servizio permanente dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, i quali, alla data del 31 dicembre 1973, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio dalla nomina ad ufficiale nel complemento o nei ruoli speciali, sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, aumenti periodici di stipendio aggiuntivi a quelli ad essi spettanti in base alle norme vigenti, in ragione di un aumento per ogni biennio di servizio maturato, nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, dal compimento del terzo anno dalla suddetta nomina ad ufficiale fino alla data del 31 dicembre 1973, esclusi i periodi di interruzione dal servizio non riconosciuti validi per la legge ai fini della progressione economica. La frazione di un anno e sei mesi è computata come biennio intero.

Gli aumenti periodici aggiuntivi, come sopra acquisiti, sono attribuiti anche all'atto della promozione a ciascuno dei gradi successivi, fino a quello di maggiore o capitano di corvetta compreso.

I suddetti aumenti periodici aggiuntivi, calcolati per i periodi di permanenza nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, sono attribuiti, con le modalità di cui al precedente primo comma, anche agli ufficiali dei ruoli speciali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che già rivestono il grado di capitano o tenente di vascello oppure di maggiore o capitano di corvetta.

Gli aumenti periodici aggiuntivi acquisiti dai capitani e dai tenenti di vascello in base al precedente comma sono attribuiti anche all'atto della promozione a maggiore o capitano di corvetta.

Per gli ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1962, n. 1622, mediante concorsi per il reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo riservati agli ufficiali di complemento, si provvede sulla base dei successivi articoli 18, 19 e 20.

CARADONNA. Il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara di astenersi dalla votazione.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1975

BIRINDELLI. Anch'io dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Ricordo che l'articolo 18 era stato già definitivamente approvato nella seduta precedente nel seguente testo:

ART. 18.

La legge 4 luglio 1967, n. 560, recante norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della marina militare, è abrogata.

Passiamo ora ai seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 18 presentati dal Governo, che erano stati approvati in linea di principio nella precedente seduta:

ART. 18-bis.

Nei limiti delle eccedenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei gradi di maggiore o capitano in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio per effetto dell'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, gli ufficiali dei predetti gradi e ruoli che non siano stati giudicati non idonei all'avanzamento e che non frequentino o abbiano frequentato il corso di stato maggiore, possono far domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

I trasferimenti sono effettuati a ripianamento di vacanze al 1° novembre 1975 nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, comunque, per un numero di posti non superiore a:

grado di maggiore: 17 e 21, rispettivamente per i ruoli normali delle armi di cavalleria e genio;

grado di capitano: 14, 49 e 4, rispettivamente per i ruoli normali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio.

I trasferimenti hanno luogo con decorrenza dal 1° novembre 1975 con il grado e l'anzianità posseduti a tale data. L'ordine

di precedenza è determinato dall'età e, a parità di età dall'ordine di ruolo.

Del trasferimento di cui al primo comma del presente articolo non possono beneficiare i maggiori ed i capitani promossi al grado superiore nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975.

ART. 18-ter:

Per l'anno 1976, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato in 112 per la fanteria, in 15 per la cavalleria, in 114 per l'artiglieria e 38 per il genio.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri d'avanzamento dell'anno 1976 è fissato in 158 per la fanteria, in 16 per la cavalleria, in 118 per l'artiglieria e in 40 per il genio.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta dalla tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato, per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980 in 161 per la fanteria, in 13 per la cavalleria, in 90 per l'artiglieria e in 48 per il genio.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980 è fissato in 181 per il ruolo normale dell'arma di fanteria, in 14 per quello di cavalleria, in 96 per quello di artiglieria e in 52 per quello del genio.

Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.

I trasferimenti dai ruoli normali al ruolo speciale unico previsti dall'articolo 18 ed eventualmente non effettuati per mancanza di domande, saranno portati in aumento, nell'anno 1976, rispettivamente, al numero dei maggiori e dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione ed al numero delle relative promozioni.

ART. 18-*quater*.

Le aliquote di ruolo dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1976, determinate sotto la data del 31 ottobre 1975, sono annullate e saranno nuovamente determinate secondo quanto previsto dall'articolo 19, dopo effettuati i trasferimenti di cui all'articolo 18-*bis*, con riferimento alla data del 1° novembre 1975.

ART. 18-*quinquies*.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei tenenti di vascello dei ruoli speciali dei corpi dello stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto della marina; dei capitani dell'arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sono aumentati di due anni.

Sono altresì aumentati di due anni i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani appartenenti ai seguenti ruoli alimentati anche dai sottufficiali: arma dei carabinieri, servizio automobilistico, servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e servizio di amministrazione dell'esercito; arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo assistenti tecnici, corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

ANGELINI. Il gruppo comunista dichiara di astenersi dalla votazione degli articoli aggiuntivi 18-*bis*, 18-*ter*, 18-*quater* e 18-*quinquies*.

CARADONNA. Il gruppo MSI-destra nazionale dichiara di astenersi dalla votazione degli articoli aggiuntivi 18-*bis*, 18-*ter*, 18-*quater* e 18-*quinquies*.

BIRINDELLI. Dichiaro di astenermi dalla votazione degli articoli aggiuntivi 18-*bis*, 18-*ter*, 18-*quater* e 18-*quinquies*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18-*bis*.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18-*ter*.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18-*quater*.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18-*quinquies*.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

In deroga alle disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i colonnelli del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e i colonnelli del ruolo naviganti speciale, trasferiti dai rispettivi ruoli normali nei predetti ruoli speciali, i quali abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nel grado ed abbiano tenuto comando di reparto in guerra possono conseguire la promozione a generale di brigata nell'ausiliaria o nella riserva, se vi transitano direttamente dal servizio permanente o vi si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza.

Il relatore, onorevole de Meo, ha presentato il seguente emendamento già approvato in linea di principio nella seduta precedente:

Dopo le parole « del ruolo naviganti speciali », inserire le parole « e gradi corrispondenti della marina militare ».

BIRINDELLI. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo emendamento.

CARADONNA. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BIRINDELLI. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 19.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 19.

CARADONNA. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

Al maggior onere di lire 255 milioni per l'anno 1975 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante pari riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio nella seduta precedente:

Sostituirlo con il seguente:

Al maggior onere di lire 255 milioni derivante dell'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 e al

maggior onere di lire 200 milioni derivante dalla legge stessa nell'esercizio finanziario 1976 sarà fatto fronte mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti esercizi finanziari.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

BIRINDELLI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'emendamento.

CARADONNA. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 20.

(È approvato).

Do lettura della tabella 1, allegato A:

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1975

ALLEGATO A.

TABELLA 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
VII. — RUOLO SPECIALE DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO					
Colonnello	—	—	78	—	—
Tenente colonnello . .	scelta	—	(n) 844	(n ¹) 19-20	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (n)
Maggiore	anzianità	—	(n) 560	—	—
Capitano	anzianità	—	1.113	—	—
Tenente	anzianità	—	1.120	—	—
Sottotenente	anzianità	—			
<p>(n) Per la determinazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento fino al 1974 restano valide le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 25 marzo 1971, n. 185, ed il numero dei non valutati da ammettere ogni anno a valutazione viene determinato in ragione di 1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.</p> <p>Dal 1975 al 1984 compresi per essere valutati per l'avanzamento i tenenti colonnelli devono avere l'anzianità complessiva di 11 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello ed il numero dei non valutati da ammettere ogni anno a valutazione viene determinato in ragione di 1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 1985, i tenenti colonnelli per essere valutati per l'avanzamento devono avere anzianità complessiva di 13 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello ed il numero dei non valutati da ammettere ogni anno a valutazione viene determinato in ragione di 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.</p> <p>Fino alla totale copertura dell'organico dei tenenti colonnelli sono consentite eccedenze di pari entità nell'organico dei maggiori.</p> <p>(n¹) Ciclo di due anni con inizio dall'anno 1975: 20 promozioni nel primo anno, 19 nel secondo anno.</p>					

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1975

Il relatore onorevole de Meo ha presentato il seguente emendamento già approvato in linea di principio nella seduta precedente: *Sostituirla con la seguente:*

ALLEGATO A.

TABELLA 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
VII. — RUOLO SPECIALE DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO					
Colonnello	—	—	78	—	—
Tenente colonnello . .	scelta	—	844	(n) 19-20	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	560	—	—
Capitano	anzianità	—	1.113	—	—
Tenente	anzianità	—	1.120	—	—
Sottotenente	anzianità	—			
(n) Ciclo di due anni, a partire dal 1975: 20 promozioni nel primo anno, 19 nel secondo.					

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione della tabella n. 1.

BIRINDELLI. Mi asterrò dalla votazione della tabella n. 1.

CARADONNA. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione della tabella n. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento de Meo interamente sostitutivo della tabella n. 1, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

L'onorevole de Meo ha proposto il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli speciali della marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'esercito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La tabella n. 2, allegato B, alla quale non sono stati presentati emendamenti, è non sono stati presentati emendamenti, è stata approvata in via definitiva nella scorsa seduta nel seguente testo:

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1975

ALLEGATO B.

TABELLA 2

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO II. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.					
Capitano di vascello .	—	—	8	—	—
Capitano di fregata .	scelta	—	52	2	1/13 della somma dei capitani di fregata non valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta .	anzianità	—	76	—	—
Tenente di vascello .	scelta	3 anni di imbarco	144	10	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	3 anni di imbarco anche se compiuti in tutti o in parte nel grado di guardiamarina	96	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
QUADRO IV. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO GENIO NAVALE.					
Capitano di vascello .	—	—	3	—	—
Capitano di fregata .	scelta	—	19	3 ogni 4 anni (g) (s)	1/13 della somma dei capitani di fregata non valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta .	anzianità	—	29	—	—
Tenente di vascello .	scelta	2 anni di imbarco	54	3 o 4 (t)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di imbarco, anche se compiuti in tutti o in parte nel grado di guardiamarina	36	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1975

Segue: ALLEGATO B.

GRADI	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO VI. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI.					
Capitano di vascello .	—	—	2	—	—
Capitano di fregata .	scelta	—	15	3 ogni 5 anni (g) (w)	1/13 della somma dei capitani di fregata non valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta .	anzianità	—	21	—	—
Tenente di vascello .	scelta	1 anno di imbarco	41	2 o 3 (x)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	26	—	—
Guardiamarina . . .	anzianità	—		—	—
QUADRO X. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO.					
Capitano di vascello .	—	—	2	—	—
Capitano di fregata .	scelta	—	13	1 ogni 2 anni (g)	1/13 della somma dei capitani di fregata non valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta .	anzianità	—	19	—	—
Tenente di vascello .	scelta	1 anno di imbarco	36	2 o 3 (y)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	24	—	—
Guardiamarina . . .	anzianità	—		—	—

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1975

Segue: ALLEGATO B.

GRADI	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO XII. - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.					
Capitano di vascello .	—	—	4	—	—
Capitano di fregata .	scelta	—	26	1	1/13 della somma dei capitani di fregata non valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta .	anzianità	—	38	—	—
Tenente di vascello .	scelta	3 anni di servizio in una capitaneria di porto	72	5	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina.	48	—	—
Guardiamarina	anzianità	—	—	—	—

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini e Magliano hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

discutendo del provvedimento di legge riguardante il ruolo speciale unico dell'esercito e della marina;

considerata la necessità di riconoscere ai fini economici il servizio prestato nella posizione di complemento,

invita il Governo

a valutare il servizio suddetto nel quadro dei provvedimenti annunciati dal Governo

per svincolare la progressione economica della carriera amministrativa.

(0/2228/1/7)

L'onorevole Bandiera ha presentato i seguenti ordini del giorno:

« La Commissione difesa della Camera,

in sede di approvazione della legge sul riordinamento del ruolo speciale unico, impegna il Governo

a far pervenire alla Commissione stessa una relazione sullo stato dei ruoli, sulle norme di avanzamento, sulle retribuzioni economi-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1975

che, del personale militare, così da consentire, con la conoscenza di tutti i dati della situazione, una approfondita esame della materia da parte della Commissione.

(0/2228/2/7)

« La Commissione difesa della Camera,

in sede di approvazione della legge sul ruolo speciale unico,

impegna il Governo

a presentare sollecitamente, nel quadro della ristrutturazione delle forze armate, la nuova legge di ordinamento, che risolva tutte le sperequazioni esistenti, così da costituire un *corpus* omogeneo, nel quale:

le carriere siano strettamente perequate,

la definizione delle competenze dei vari ruoli, corpi o categorie siano strettamente definite al fine di evitare duplicazioni o vuoti di competenza.

In particolare la Commissione ritiene che sia necessario:

raccogliere in un testo unico interforze totalmente coordinato la materia del reclutamento degli ufficiali al fine di unificarne i criteri alla luce del dettato costituzionale, in maniera di assicurare la massima democrazia nell'accesso alle carriere militari;

rivedere il frazionamento organico e, conseguentemente, il frazionamento gerarchico in una visione interforze in maniera da assicurare carriere al massimo allineate tra corpi e ruoli paralleli. Studiare la possibilità di creare corpi interforze; ciò dovrebbe essere relativamente di facile attuazione per alcune funzioni *staff* quali i servizi tecnici, quelli amministrativi e sanitari ed alcuni servizi emergenti quali quelli relativi all'area di Ormedife (analisi dei sistemi, informatica, ricerca operativa).

(0/2228/3/7)

L'onorevole D'Alessio ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

in occasione dell'esame della legge concernente il ruolo speciale unico dell'esercito e della marina;

ascoltate le dichiarazioni del Governo;

considerate la necessità e l'urgenza di approfondire l'esame dei problemi dell'ordinamento del personale militare dell'avanzamento della loro carriera e del trattamento economico,

invita il Governo

a concordare con la presidenza della Commissione la formazione di un comitato di studio sulle indicate materie con la partecipazione dei diversi gruppi parlamentari allo scopo di definire proposte organiche di riforma e di ristrutturazione ».

(0/2228/4/7)

D'ALESSIO. Desidero solo raccomandare - dato che, credo, il testo dell'ordine del giorno testé letto dal presidente, si commenti da sé - di tener presente che esiste una profonda e giustificata attesa, da parte del personale militare, per poter entrare in democrazia relazione con gli organi legislativi in modo da poter esporre i propri desideri e le proprie, eventuali, rivendicazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Birindelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

considerato che l'attuale composizione organica dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali e dei ruoli speciali delle tre forze armate oltre ad imporre uno svolgimento della carriera lesivo degli interessi degli appartenenti a detti ruoli risulta del tutto inadeguata per un buon impiego delle ingenti somme spese per la formazione di detto personale;

tenuto presente, in relazione alla precedente considerazione, che la graduale selezione imposta dai cosiddetti organici a piramide:

provoca la formazione in taluni gradi di sacche organiche che vengono eliminate con la prematura cessazione dai ruoli del servizio di ufficiali di alto livello professionale;

interrompe in conseguenza l'attività di un numero notevole di ufficiali con gravi conseguenze di ordine morale, familiare, economico e sociale;

ignora quella certezza di lavoro fino ad una età ragionevole che è oggi patrimonio di qualsiasi categoria di lavoratori;

rende improduttive non solo le spese sostenute per la prima formazione degli ufficiali ma anche quelle più immediate richieste per la preparazione ai compiti dei gradi superiori;

ritenuto che sia da porre termine al più presto ad una simile disordinata amministrazione degli uomini e del pubblico denaro e che pertanto sia necessario:

dare al personale di cui trattasi una sufficiente ed adeguata garanzia per la stabilità del lavoro e, quando non esistano demeriti, assicurare ad esso un progredire della carriera adeguato alla preparazione professionale acquisita ed un giusto compenso dei sacrifici sofferti e dei gravi impegni assunti;

evitare quell'improduttivo dispendio di energie e di ricchezza che deriva dalla eliminazione di personale altamente qualificato ed ancora relativamente giovane;

adottare provvedimenti che modifichino sostanzialmente la struttura organica dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente e conseguentemente il sistema di avanzamento degli appartenenti agli stessi ruoli;

impegna il Governo

a predisporre una regolamentazione al riguardo che, in linea generale, sia ispirata ai seguenti principi:

1) ristrutturazione degli organici dei ruoli normali e speciali degli ufficiali delle forze armate in guisa da conferire ad essi un aspetto pressoché cilindrico tenendo conto delle perdite naturali che si verificano fino al grado di colonnello o capitano di vascello per il ruolo normale e di tenente colonnello o capitano di fregata per il ruolo speciale;

2) determinazione di un sistema di avanzamento ad anzianità fino al grado di colonnello o capitano di vascello per il ruolo normale e di tenente colonnello e di capitano di fregata per il ruolo speciale con la sola eccezione della applicazione del criterio del concorso per gli ufficiali aventi il grado di capitano e di tenente di vascello tenendo presente che tale criterio deve essere attuato tra gli appartenenti agli stessi corsi di ammissione e mediante una riclassificazione in base ai titoli di merito acquisiti e prevedendo, inoltre, in detto grado di capitano e di tenente di vascello, la possibilità di rinviare almeno di un anno la promozione al grado superiore quando non sussistano tutti i requisiti per svolgere le funzioni di detto grado;

3) determinazione, per i distinti ruoli normale e speciale, di una diversa formazione, di una diversa velocità di progres-

sione in carriera e di diversi vertici di grado ma stabilendo altresì uguali possibilità di avanzamento ed analoghi limiti di età per la normale cessazione dal servizio;

4) possibilità di trasferimento per meriti o motivi eccezionali dai ruoli speciali ai ruoli normali in una percentuale minima che non provochi turbamenti nei ruoli ed in un periodo di tempo limitato che può andare dall'8° al 10° anno dalla data di immissione in servizio permanente;

5) determinazione di precisi criteri valutativi che consentano di applicare con decisione ed equanimità le norme in vigore per la cessazione dal servizio permanente per inidoneità agli uffici del grado ».

(0/2228/5/7)

BIRINDELLI. Onorevole presidente, credo definitivo del progetto di legge che abbiamo testè finito di discutere, abbia messo il dito nella piaga: questo provvedimento non rende eguali le carriere degli ufficiali delle varie armi. Infatti, gli ufficiali dell'esercito avranno un tasso di avanzamento del cento per cento — salvo la inidoneità — mentre quelli della marina e dell'aviazione avranno un tasso di avanzamento, massimo, del settanta per cento.

Sicuramente, nel formulare una legge bisognava tener presente quale arma avesse privilegiato gli interessi del personale, quale quelli del servizio, che non sono spesso coincidenti — e che, però, proprio per questo motivo, bisogna tentare di conciliare —; questo progetto di legge è iniqua, ed è proprio perché sono convinto di ciò, che ho presentato l'ordine del giorno or ora letto dal presidente.

PRESIDENTE. A questo punto, ritengo opportuno e doveroso informare gli onorevoli colleghi che, nella riunione di ieri sera dell'ufficio di presidenza, ho proposto — dopo attento esame e un lungo studio, svolto in un proficuo rapporto di collaborazione con il segretariato generale e con le direzioni degli uffici studi e delle Commissioni permanenti della Camera, ricevendo l'adesione di tutti i gruppi rappresentati nella seduta — la costituzione di un gruppo informale di lavoro che esamini i problemi dell'ordinamento del personale e del trattamento economico, ricevendo l'adesione unanime dei gruppi presenti. Mi riservo, pertanto, dopo aver ricevuto anche l'assenso da parte dei gruppi liberale e so-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1975

cialdemocratico, che non erano rappresentati nella seduta di ieri, di comunicare i nomi dei componenti il suddetto gruppo di lavoro, che inizierà la propria attività il più presto possibile.

Su questa decisione dell'ufficio di presidenza desidererei conoscere il parere del Governo, per poter, eventualmente, rivolgere l'invito ai colleghi presentatori degli ordini del giorno, che ci accingiamo a votare, di considerare l'opportunità di un eventuale ritiro degli stessi per trasmetterne le istanze al gruppo di lavoro costituendo.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Confermo quanto già detto nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza. Il Governo aderisce a questa proposta del presidente e collaborerà attivamente al lavoro del gruppo che si va a costituire fornendo tutti gli elementi di valutazione per un rapido e pratico studio.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo e rinnovo l'invito ai rappresentanti dei gruppi parlamentari assenti nella seduta di ieri dell'ufficio di presidenza di farci pervenire i nominativi di coloro i quali parteciperanno ai lavori di questo gruppo di studio.

Prego gli onorevoli presentatori degli ordini del giorno di dichiarare se insistono nella votazione o se preferiscono far esaminare al summenzionato gruppo di lavoro i loro ordini del giorno al fine di articolare in maniera più giusta e completa tutta la materia.

BANDIERA. Non insisto per la votazione.

BIRINDELLI. Non insisto per la votazione.

ANGELINI. Non insisto per la votazione.

D'ALESSIO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

ANGELINI. Onorevole presidente, non devo aggiungere molto a quanto detto in precedenza.

Innanzitutto risalta alla nostra attenzione il carattere settoriale di questo provve-

dimento, che creerà certamente degli squilibri tra le varie armi; ma dobbiamo pur riconoscere che con questo progetto si apre un nuovo discorso, più ampio e più complesso, un discorso che era necessario ed urgente fare per tutte e tre le armi.

Lo stesso provvedimento, proprio per la mancanza di una chiara iniziativa e quindi di una scelta politica, creerà una sperequazione tra gli stessi interessati.

Voglio sottolineare che, pure nella lunghezza di questo provvedimento, il discorso del gruppo comunista è stato ampio e positivo ed ha apportato degli indiscussi miglioramenti alla legge. Voglio concludere questa mia breve dichiarazione di voto riconoscendo il giusto merito al presidente della Commissione per l'impegno assunto e mantenuto che ha permesso una conclusione positiva dell'iter legislativo.

SAVOLDI. Prima di accingermi alla votazione di questo provvedimento desidero esprimere, a nome del gruppo socialista, un giudizio positivo circa il modo in cui si è affrontata la discussione, modo che ha permesso di giungere ad una definizione, scaturita dai confronti delle diverse posizioni, che ha portato sensibili miglioramenti al testo originario.

Tutta questa tematica ci ha dimostrato la necessità di porre ordine a tutta la materia che tocca i problemi ordinari come le varie sperequazioni all'interno delle tre armi.

Concludo ringraziando sia il relatore, onorevole de Meo, per la solerzia dimostrata, sia il presidente per l'impegno assunto durante tutta la discussione.

BUFFONE. Il gruppo della democrazia cristiana prende atto, con compiacimento, della conclusione e dell'approvazione di questo progetto di legge relativa al ruolo speciale, sottolineando che in definitiva si è andati ad un Comitato di studio che guarderà, con encomiabile solerzia, tutti i problemi che restano irrisolti come, ad esempio, l'ordinamento della struttura giuridica della carriera.

Noi prendiamo atto di ciò e ci ralleghiamo in quanto ci rendiamo conto che nel nostro sistema democratico esiste un accordo politico che fino a pochi anni fa era difficile pensare. Questa unità di visione di tutti i gruppi ci fa onore e ci da prestigio permettendoci di rendere il più funzio-

nale possibile un settore che bisognerebbe esaltare e rendere più efficiente.

BANDIERA. Prima di passare alla votazione di questo provvedimento credo sia opportuno sottolineare che con il dibattito odierno la Commissione difesa ha recuperato del tempo prezioso.

Non dobbiamo dimenticare che questo provvedimento esce sia da una iniziativa parlamentare, sia da un rapporto volto alla dialettica nei confronti del Governo e nei confronti dello stato maggiore. Grazie all'impegno della Commissione difesa e del nostro presidente che è stato possibile portare avanti un dibattito che ci ha consentito di approvare un provvedimento che è sinceramente migliore a quello elaborato nel testo unificato.

È un fatto di estrema importanza che per la prima volta la Commissione difesa della Camera adotti questa iniziativa.

Il nostro scopo è quello di costituire delle forze armate moderne e che sappiano tenere il loro posto con onore nel quadro dell'alleanza atlantica. Il provvedimento che oggi votiamo tende appunto a questo obiettivo.

Detto questo annuncio il mio voto favorevole.

MAGLIANO. Ritengo che la nostra Commissione dovrà avere dei contatti responsabili con le forze armate perché la materia è molto complessa.

Anche se in questo provvedimento di legge vi sono delle differenziazioni di trattamento la Commissione ha dimostrato buona volontà nell'affrontare il problema.

A nome del gruppo socialdemocratico annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Il testo unificato sarà votato subito a scrutinio segreto.

Chiedo in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo unificato delle proposte di legge.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminale.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione: Proposta di legge de Meo, n. 2228; Urso Giacinto e Laforgia, n. 58; De Lorenzo Giovanni, n. 298; Ciampaglia, n. 776; Caroli, n. 985; Ianniello, n. 2305; Angelini, n. 2693; Belluscio ed altri, n. 2743; Semeraro, n. 2757; Saccucci e Manco, n. 2865; Saccucci ed altri (2866); Birindelli ed altri (2912); e Saccucci ed altri, n. 2978, *in un testo unificato e con il titolo: « Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli speciali della marina, aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'esercito »* (2228, 58, 298, 776, 985, 2305, 2693, 2743, 2757, 2865, 2866, 2912 e 2978):

Presenti	30
Votanti	17
Astenuti	13
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bandiera, Buffone, Caiati, Caradonna, de Meo, Guadalupi, Lettieri, Magliano, Magri, Mattarelli, Rauti, Saccucci, Savoldi, Sobrero, Vaghi, Villa e Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Birindelli, Bisignani, Boldrini Arrigo, Cerri Carlo, D'Alessio, D'Auria, Lizzero, Mignani, Nahoum, Pellizzari, Tesi e Venegoni.

La seduta termina alle 11,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI